



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

per le funzioni e i compiti
del Difensore Civico comunale

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°12/C del 27/03/2007)

CAPO I

ISTITUZIONE E INTERVENTO

* * * * *

Art. 1 Istituzione

1. È istituito l'ufficio del Difensore Civico, organo di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, di promozione e di tutela non giurisdizionale dei diritti, degli interessi legittimi collettivi e diffusi di soggetti singoli e associati.
2. Il Difensore Civico, in conformità ai principi definiti dalle leggi, dallo Statuto e dai documenti degli Organizzazioni Nazionali e delle Organizzazioni Internazionali in materia, esercita la propria attività in autonomia e indipendenza e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.
3. Il Difensore Civico è organo dotato di autonomia amministrativa e contabile.
4. Il Comune può procedere all'istituzione del Difensore Civico in forma associata o stipulare con altri enti (Regione, Provincia, Comunità Montane, Comuni limitrofi) apposite convenzioni in modo da assicurare la copertura di tutto il territorio da parte della rete della Difesa civica locale.

Nella convenzione dovranno essere disciplinate la durata, le modalità d'intervento del Difensore Civico presso le amministrazioni convenzionate, il finanziamento delle spese da sostenere, la dotazione di personale e strumentale.

Art. 2 Funzioni

1. Il Difensore Civico interviene, d'ufficio o su istanza di parte, nei casi di cattiva amministrazione e concorre con gli altri organi della amministrazione al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità.
Il Difensore Civico promuove la ricerca di forme di mediazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione al fine di garantire il rispetto della legalità degli atti e l'applicazione del principio di equità e degli altri principi indicati.
2. Il Difensore Civico esercita funzioni di tutela non giurisdizionale con particolare attenzione nei confronti delle categorie sociali più deboli.
3. Nella propria attività il Difensore Civico si ispira a principi di speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate.

4. Il Difensore Civico, al fine di favorire il potenziamento della rete della difesa civica e di assicurarne il miglior esercizio, attiva rapporti di collaborazione con il Difensore Civico della Regione e degli altri enti locali e partecipa agli organismi di coordinamento appositamente costituiti. Collabora altresì con il Mediatore europeo e con i difensori civici locali di altri Paesi per lo scambio di esperienze, segnalazioni, informazioni e la discussione di problematiche che possono trovare soluzioni comuni.
5. Qualora la questione non sia di competenza del Difensore Civico egli comunque può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

Art. 3 Ambito di intervento

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti del Comune, degli organismi ed enti dipendenti e dei soggetti pubblici e privati gestori di servizi pubblici comunali, delle società controllate o partecipate dal comune.

Art. 4 Poteri

1. Il Difensore Civico può chiedere, verbalmente o per iscritto, informazioni e notizie sullo stato delle pratiche relativamente a qualsiasi procedimento di competenza di uno dei soggetti indicati nell'art. 3.
2. Al Difensore Civico, senza il limite del segreto d'ufficio e senza spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne e ottenerne il rilascio di copie.
3. Al Difensore Civico è riconosciuta la facoltà di convocare il responsabile del procedimento al fine di acquisire le informazioni sullo stato della pratica, sulle procedure, sugli atti e sui documenti. Può disporre l'esame congiunto della questione sottoposta alla sua attenzione, in modo da ricercare i correttivi e le soluzioni che contemperino gli opposti interessi.
4. Il Difensore Civico può effettuare sopralluoghi e accertamenti anche alla presenza dei soggetti interessati al fine di verificare lo stato dei fatti.
5. Il Difensore Civico può esperire tentativi di conciliazione, anche promuovendo incontri fra il soggetto interessato e i soggetti di cui all'art.3, e suggerendo le soluzioni più idonee al raggiungimento di un accordo.

Art. 5 Obblighi di segnalazione

1. Il Difensore Civico è tenuto a segnalare alla Procura della Repubblica le fattispecie che possono costituire reato di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni ed alla Corte dei Conti per fatti e situazioni che possono evidenziare un danno erariale a carico dell'Amministrazione.

Art. 6 Modalità di intervento

1. Il Difensore Civico interviene d'ufficio o su istanza di parte. La presentazione della istanza non è soggetta a formalità e se non è presentata per iscritto, viene verbalizzata a cura del funzionario che la riceve. Al ricevimento della richiesta il Difensore Civico inizia tempestivamente il procedimento.
2. Effettuata una prima valutazione del fondamento dell'istanza, il Difensore Civico chiede al funzionario responsabile ogni informazione utile alla completa ed esauriente valutazione della questione.
3. Il Difensore Civico informa entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza il soggetto interessato sullo stato della questione.
4. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.
5. La proposizione di ricorsi giurisdizionale o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al Difensore Civico.

Art. 7 Rapporti con il responsabile del procedimento

1. Il Difensore Civico invita il responsabile del procedimento a fornire tutta la documentazione e chiarimenti necessari.
2. Ove il responsabile del procedimento non sia stato nominato, il Difensore Civico invita l'amministrazione destinataria dell'intervento a designare la persona responsabile della istruttoria sulla pratica oggetto di segnalazione.
3. Il responsabile del procedimento o chi per esso è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione richiesta e fornisce entro dieci giorni dalla richiesta - o entro il diverso termine stabilito dal Difensore Civico - tutte le informazioni e la documentazione utile al Difensore Civico.

4. Qualora il responsabile del procedimento non presti spontaneamente la propria collaborazione, il Difensore Civico può convocarlo per chiedere chiarimenti ed eventualmente proporre l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di questi. La mancata collaborazione con il Difensore Civico può costituire elemento di giudizio per la valutazione dei dirigenti e per il riconoscimento del premio di produttività degli altri dipendenti.
5. Il Difensore Civico è tenuto a trasmettere, per conoscenza, ogni propria nota e/o richiesta al Segretario Generale.

Art. 8 Doveri del Difensore civico

1. Nell'assumere l'incarico il Difensore Civico si impegna ad esercitare le proprie funzioni nella massima indipendenza e con totale imparzialità e a rispettare, per tutta la durata del mandato, gli obblighi derivanti dalla sua carica.
2. Il Difensore Civico concorda con l'Amministrazione orari e periodicità della propria presenza sul territorio rapportata alla necessità dell'esercizio della funzione anche con riferimento al territorio e alla popolazione.

CAPO II

SEDE, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, FINANZIAMENTO, RELAZIONE.

* * * * *

Art. 9

Sede, organizzazione, personale, finanziamento, relazione

1. Il Difensore Civico ha sede presso il Consiglio comunale o comunque in locali adeguati al prestigio delle funzioni e idonei per ampiezza e facilità di accesso.
2. Al Difensore Civico deve essere assicurata una dotazione organica, finanziaria e strutturale idonea all'esercizio delle funzioni. All'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi finanziari provvede la Giunta comunale, sentito il Difensore Civico.
3. In caso di assenza per maternità o per altro impedimento di natura sanitaria del Difensore Civico comunale l'amministrazione garantisce la funzionalità dell'ufficio, anche avvalendosi del Difensore Civico provinciale, ove presente, o del Difensore Civico regionale.
4. Il Difensore Civico può avvalersi dell'assistenza degli uffici comunali, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese di funzionamento assegnate e nei casi di comprovata necessità, di consulenti esterni dotati di professionalità idonea alla trattazione della questione per cui ricevono l'incarico.

Art. 10

Finanziamento

1. Allo scopo di assicurare al Difensore Civico autonomia finanziaria, le spese per il funzionamento sono previste annualmente nel bilancio del comune anche sulla base del programma di attività che il Difensore Civico presenta ogni anno con la indicazione del fabbisogno finanziario.
2. Tutte le spese inerenti l'attività dell'ufficio sono a carico dell'amministrazione.
3. Le spese sono impegnate e liquidate secondo le procedure e le norme previste per l'amministrazione e la contabilità del comune, sulla base delle decisioni assunte dal Difensore civico previ provvedimenti assunti dal Dirigente del settore "Affari Generali".

Art. 11 Indennità e rimborso spese

1. Al Difensore Civico spetta una indennità di funzione stabilita dal Consiglio Comunale.
2. Al Difensore Civico sono inoltre riconosciuti i rimborsi spese e le indennità di missione per lo svolgimento della propria attività nella misura e con le modalità stabilite per gli assessori comunali. Spetta inoltre il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri per accertamenti e verifiche necessari per l'attività del suo ufficio.

Art. 12 Relazione annuale e rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente corredandola da eventuali osservazioni e suggerimenti idonei a prevenire casi di cattiva amministrazione.
2. La relazione viene discussa in Consiglio comunale nella prima seduta utile dopo la sua trasmissione da parte del Difensore civico.
3. La relazione annuale del Difensore civico è soggetta a pubblicità anche attraverso tutti gli strumenti previsti per la comunicazione istituzionale.
4. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività, nonché dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.
5. Il Difensore civico può, in ogni tempo, formulare relazioni su questioni di particolare interesse e attualità da sottoporre al Consiglio per la discussione. Può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio e dalle singole commissioni consiliari.

Art. 13 Norme di rinvio

I requisiti per la nomina e la elezione, nonché la durata del mandato e le ipotesi di incompatibilità, cessazione e revoca sono disciplinati dagli articoli 56, 57 e 58 dello Statuto Comunale allegati al presente regolamento.

CAPO VI IL DIFENSORE CIVICO

Art. 56 Il Difensore Civico

1. Presso il Comune è istituito l'Ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico vigila sull'imparzialità, sulla trasparenza e sul buon andamento dell'attività amministrativa del Comune, delle Aziende Speciali e degli Enti controllati dal Comune nonché svolge le funzioni di controllo sugli atti ai sensi della legge n°127/97.
3. Il Difensore Civico agisce, d'ufficio o su richiesta scritta dei cittadini, singoli o associati, a tutela degli interessi generali ed in attuazione delle norme vigenti, dello Statuto, dei Regolamenti del Comune, delle Aziende e degli Enti controllati, in particolare, segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, sollecita il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed i Dirigenti ad assumere i provvedimenti di propria competenza.
4. Non possono ricorrere al Difensore Civico:
 - a) i Consiglieri comunali in carica al Comune fatte salve le disposizioni di cui alla legge n°127/97;
 - b) le pubbliche amministrazioni;
 - c) il Segretario Comunale ed i Revisori dei Conti dell'Ente, delle aziende e dei Consorzi;
 - d) i dipendenti dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni, Aziende, Enti e Consorzi, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.
5. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
6. Nella relazione di cui al precedente comma il Difensore Civico può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni. La relazione deve essere trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali.
7. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 57 Elezione - Durata - Requisiti

1. Nell'ambito di un elenco formato a seguito di avviso pubblico al quale possono partecipare solo i cittadini residenti, in possesso dei requisiti qui di seguito indicati, il Consiglio Comunale nomina il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio in seduta pubblica ed a scrutinio segreto con il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri assegnati. Dopo il secondo scrutinio,

nel caso in cui nessun candidato ottiene la predetta maggioranza si procede, nella stessa seduta, a nuova votazione ove è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui anche tale quorum non dovesse essere raggiunto da nessun candidato, si procede, nella stessa seduta, a successive votazioni sino al raggiungimento da parte di un candidato della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati .

3. Il Difensore Civico resta in carica cinque anni e non può essere rieletto.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce l'indennità di funzione spettante al Difensore Civico ed al personale da assegnare al suo ufficio.
5. Il Difensore Civico deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Gaeta ed è scelto, nell'ambito dell'elenco di cui innanzi, tra i cittadini che abbiano un'adeguata competenza giuridico-amministrativa documentata da titoli e maturata esperienza lavorativa, una provata moralità e diano garanzie di indipendenza e imparzialità in relazione all'incarico.
6. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i Consiglieri e gli Assessori regionali, provinciali e comunali;
 - b) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti, sindacati, leghe, movimenti o associazioni di categoria a livello comunale, provinciale, regionale, o nazionale;
 - c) coloro che sono iscritti a partiti, movimenti, leghe o liste civiche;
 - d) i componenti del CO.RE.CO. o di una sezione distaccata;
 - e) l'Amministratore o Dirigente di Ente, Azienda o Impresa vincolata con il Comune da contratti di opera o di somministrazione o che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni dal Comune;
 - f) coloro che sono stati candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo, Nazionale del Consiglio Regionale, provinciale e comunale;
 - g) coloro che abbiano subito delle condanne penali e /o abbiano procedimenti penali in corso;
 - h) coloro che abbiano un rapporto di parentela e/o affinità, entro il terzo grado, con i componenti della Giunta, con il Sindaco, con il Segretario Generale, con i Dirigenti di Settore e con il personale della carriera direttiva del Comune.
7. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, nonché di qualsiasi attività professionale di lavoro che possa avere rapporti di interesse con il Comune.
8. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'Ufficio che è dichiarata dal Consiglio. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, parimenti comporta la dichiarazione di decadenza dell'incarico, se l'interessato, entro trenta giorni dalla nomina, non rimuove la causa dell'incompatibilità.
9. Il Difensore Civico, comunque scaduto dalla carica non può essere candidato alle elezioni del Comune di Gaeta per una tornata successiva alla decadenza.

Art. 58

Cessazione e revoca del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico cessa dalla carica:
 - a) alla scadenza del mandato;
 - b) per morte, dimissioni, o altro grave impedimento;

- c) quando il Consiglio comunale, per gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei regolamenti o per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, in seduta segreta e da scrutinio segreto, deliberi la revoca della designazione con lo stesso procedimento e modalità seguite per la nomina.
2. Nei casi di cessazione o revoca il Consiglio comunale deve procedere all'elezione del nuovo Difensore Civico nel più breve tempo possibile e comunque entro 45 giorni con le modalità stabilite dall'Art. 57.